

COS'È E COME FUNZIONA L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI



Scontrino elettronico obbligatorio dal 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per chi nel 2018 ha avuto un volume di affari superiore a 400 mila euro: ecco cos'è e come funziona la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per esercenti attività di commercio al minuto e assimilate.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale purché sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

In particolare, l'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del d.lgs. n. 127 del 2015 a proposito della tracciabilità richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Fisco, interessi quasi triplicati (0,80%) per i ritardatari

Dal 1° gennaio 2019 è aumentato, dallo 0,3% allo 0,8% il tasso di interesse legale **a carico di chi paga le tasse in ritardo**. Lo ha deciso il Mef con decreto del 12.12.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.12.2018.


Per esempio, sarà più caro il **ravvedimento** per chi non ha versato le tasse sulla casa entro il 17.12.2018.

L'aumento si applica anche per i ritardi della nuova **pace fiscale**. Pertanto, si pagherà un tasso dello 0,8% sui ritardi per la **definizione agevolata** dei processi verbali di constatazione, per la definizione degli atti del procedimento di **accertamento** e anche per la chiusura delle **liti pendenti**.

Il ns. Studio, come sempre, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento,
Buon lavoro

Studio Marchi

www.studiocommercialistamarchi.it



STUDIO MARCHI COMMERCIALISTA